



Provincia di Avellino

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
DI DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO
APPLICABILE AI DEBITI
TRIBUTARI, EXTRA-TRIBUTARI, PATRIMONIALI**

**Adottato con Deliberazione
di Consiglio Provinciale n. 350 del 17.12.2013**



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO APPLICABILE AI DEBITI TRIBUTARI, EXTRA- TRIBUTARI, PATRIMONIALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1) Il presente Regolamento, fermo restando quanto previsto da norme si legge non derogabili, disciplina il procedimento per la concessione eccezionale di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria, extra tributaria, patrimoniale, ecc.:

-siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva diretta (ovvero non affidati a concessionari esterni), ingiunzioni fiscali, intimazioni di pagamento, sentenze ecc.;

- siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;

- sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

ART.2

REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'.

1. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.

2. Di conseguenza si considerano cause soggettive ostative:

- **lo stato di salute proprio o dei propri familiari** ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;

- **qualunque altra condizione economica sfavorevole**, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario o extra-tributario o patrimoniale di cui al precedente art.1.

3. Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito:

a) per le imprese individuali e le società di persone, ecc. ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda;

b) per le società di capitali, all'anno precedente alla presentazione della domanda;

4.- A titolo esemplificativo ma non esaustivo costituisce un obiettivo dato di riferimento, per tale valutazione circa "la temporanea situazione di obiettiva difficoltà", l'aver posseduto un reddito imponibile non superiore a 25.000,00 per le persone fisiche e ad 35.000,00 per gli enti e le società o ditte individuali, come individuato dalla normativa in materia di imposta sul reddito, con riguardo a ciascuno anno del biennio antecedente l'anno di presentazione dell'istanza. Al fine di usufruire della rateizzazione l'utente/contribuente debitore deve presentare apposita istanza all'Ufficio competente in ragione della specifica entrata di cui al debito da rateizzare, contestualmente ad una autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, per quanto concerne il dato reddituale e la non avvenuta decadenza da un precedente beneficio di pagamento dilazionato. L'ufficio verificherà la veridicità delle autodichiarazioni reddituali presentate.

Art. 3

CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLA RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO - DECADENZA DAL BENEFICIO

1. Per i debiti di natura tributaria o extra-tributaria ovvero patrimoniale possono essere concesse, su richiesta motivata dell'utente/contribuente debitore in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

3. Il dirigente competente per materia in ragione della specifica entrata di cui al debito da rateizzare, o il Funzionario responsabile incaricato, attiverà – previa diffida/messa in mora ad adempiere - la procedura di recupero coattiva entro 60 giorni dalla scadenza della rata non pagata o, nel caso in cui il debito è garantito da cauzione, chiederà la liquidazione dell'intero residuo al soggetto fidejussore.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi;

3. Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi;

4. In ogni caso la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

5. In caso di procedura esecutiva (diretta dell'ente e non da concessionario esterno) comunicata ed ancora non iniziata si può procedere alla rateizzazione a condizione che tutte le eventuali spese dell'ente siano pagate dall'utente debitore prima della concessione della rateizzazione;

ART.4

MODALITA' DI DILAZIONE E RATEIZZAZIONE.

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dall'utente/contribuente debitore maggiorato degli interessi, e non al totale dell'importo/debito/dovuto, così determinate:

fino a €499,99 fino ad un massimo di 5 rate mensili, aumentate ad un massimo di 10 rate mensili per pensionati o utenti con reddito familiare inferiore ad € 10.000,00;

- **da € 500,00 a € ,999,99** fino ad un massimo di 8 rate mensili, aumentate ad un massimo di 14 rate mensili per pensionati o utenti con reddito familiare inferiore ad € 10.000,00;

- **da € 1000,00 a € 2.499,99** fino ad un massimo di 12 rate mensili aumentate ad un massimo di 18 rate mensili per pensionati o utenti con reddito familiare inferiore ad € 10.000,00;

- **da € 2.500,00 a € 4.999,99** fino ad un massimo di 24 rate mensili aumentate ad un massimo di 30 rate mensili per pensionati o utenti con reddito familiare inferiore ad € 10.000,00;

- **da € 5.000,00 a € 24.999,99** fino ad un massimo di 36 rate mensili aumentate ad un massimo di 42 rate mensili per pensionati o utenti con reddito familiare inferiore ad €10.000,00;

- **oltre € 25.000,00** fino ad un massimo di 72 rate mensili;

2. La concessione della rateizzazione per gli importi superiori ad € 15.000,00 o superiori a 12 rate è subordinata ad un pagamento anticipato nella misura del 30% e la presentazione di

idonea garanzia mediante polizza fidejussione bancaria assicurativa che copra l'importo totale del debito da rateizzare, comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata;

3. La garanzia di cui al precedente comma deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della escussione preventiva del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art.1957 c.c., comma 2, codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Provincia creditrice.

4. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo;

5. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

6. L'ammontare di ogni singola rata non può essere inferiore ad €50,00.

7. Il Dirigente competente per materia in ragione della specifica entrata o suo funzionario delegato, quale Responsabile del procedimento, predispone il relativo piano rateale, firmato per accettazione dall'utente debitore che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano.

ART. 5 INTERESSI.

1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di rilascio dell'autorizzazione/concessione;

2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo rateizzato alle scadenze stabilite.

ART.6 DOMANDA DI CONCESSIONE.

1. L'utente/contribuente debitore che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateizzazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio di questo Ente, competente per materia in ragione dell'entrata specifica oggetto di richiesta di rateizzazione;

2. La domanda dovrà contenere :

a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;

b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario, extra-tributario o patrimoniale, ecc. (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ingiunzione fiscale, intimazione di pagamento, preavviso di fermo, sentenza, ecc.);

c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito e la dichiarazione che la rateizzazione proroga di ulteriori la prescrizione degli atti precedenti di riscossione;

3. Alla stessa dovrà essere allegata dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta utile ed, in copia, ogni altra documentazione richiesta dall'Ente idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, nonché autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, per quanto concerne il dato reddituale e la non avvenuta decadenza da un precedente beneficio di pagamento dilazionato; nonché ogni altra documentazione utile attestante **"la situazione di obiettiva difficoltà"**

ART. 7 PROCEDIMENTO.

1.- L'istruttoria viene compiuta dal Dirigente competente per materia in ragione della specifica natura dell'entrata o dal Funzionario incaricato, che è responsabile del procedimento.

2.- Nel corso dell'istruttoria il Dirigente o il Funzionario responsabile incaricato verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi

perentoriamente entro il termine che il Dirigente o Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.

3. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza dal beneficio della rateizzazione del debito.

4. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false sono puniti ai sensi del codice penale e delle speciali in materia.

ART.8

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO.

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Dirigente o il Funzionario Responsabile incaricato e competente per la richiesta di rateizzazione adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.

2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli Interessi dovuti.

3. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi formati a mezzo concessionario esterno, sarà quest'ultimo ad essere competente per eventuali richieste di rateizzazioni del credito vantato dalla Provincia, in conformità dei rapporti/convenzioni instaurati dall'Ente con il suo concessionario esterno e della relativa normativa speciale vigente in materia.

ART. 9

NORME IN CONTRASTO.

1. Nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento interno ai principi dello Statuto e del presente Regolamento, non si applicano le disposizioni regolamentari Provinciali che risultino contrastanti ed in ogni caso l'ordinamento Provinciale è letto e interpretato, nella sua interezza e nelle varie specifiche sue disposizioni, alla luce dei nuovi principi e criteri posti dalle intervenute leggi e regolamenti.

ART. 10

ENTRATA IN VIGORE.

Il presente regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consiliare di approvazione.